

**Edizione di venerdì 21 aprile 2017**

## **ACCERTAMENTO**

**Differenze inventariali minime legittimano l'accertamento**

di **Angelo Ginex**

## **BILANCIO**

**La valutazione delle poste monetarie in valuta**

di **Federica Furlani**

## **ADEMPIMENTI**

**Sostitutiva sui finanziamenti: acconto dovuto entro il 30 aprile**

di **Marco Bomben**

## **DICHIARAZIONI**

**Le deducibilità dell'assegno periodico corrisposto al coniuge**

di **Luca Mambrin**

## **DIRITTO SOCIETARIO**

**Delibera assembleare di aumento del capitale sociale nelle S.r.l.**

di **Dottryna**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**

di **Andrea Valiotto**

## ACCERTAMENTO

---

### ***Differenze inventariali minime legittimano l'accertamento***

di **Angelo Ginex**

In caso di **contestazione** da parte dell'Amministrazione finanziaria di **differenze inventariali**, le istruzioni contenute nei **documenti di prassi** operano nei confronti dei verificatori in fase accertativa, ma non possono influenzare il **giudizio sulla legittimità** dell'accertamento una volta che questo sia stato compiuto, rendendosi di fronte ad esso applicabili solo le norme del D.P.R. 441/1997, che pongono, in favore dell'Erario, **presunzioni legali** annoverabili fra quelle miste, le quali consentono cioè la **dimostrazione contraria** da parte del contribuente unicamente entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova prefigurati e stabiliti ad evidenti fini antielusivi. Tali presunzioni non richiedono una **soglia minima** delle **differenze** in oggetto per l'**esercizio** da parte dell'Amministrazione finanziaria del **potere di accertamento**.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con [sentenza del 10 marzo 2017, n. 6185](#).

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate notificava ad una società un **avviso di accertamento**, relativo a Ires, Irap e Iva, con cui contestava la **deduzione di costi non inerenti** e il riscontro di **differenze inventariali positive e negative**. La società contribuente impugnava vittoriosamente in primo e secondo grado il suddetto avviso.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso per Cassazione** avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale aveva statuito che:

- i **costi** ritenuti indeducibili dall'Agenzia delle Entrate erano invece **deducibili**, in quanto **inerenti** e conseguenti all'esercizio dell'attività di impresa;
- le **differenze inventariali positive**, in quanto risultanti dalla contabilità obbligatoria di magazzino, dovevano essere **valutate** secondo i **criteri di prudenza** indicati nella [circolare AdE 31/E/2006](#);
- non vi fossero le condizioni per ipotizzare vendite in nero, in quanto le **differenze inventariali negative** erano di **entità minima** rispetto ai volumi gestiti nella contabilità di magazzino.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha osservato innanzitutto che ad integrare il requisito della **inerenza** all'attività di impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex [articolo 109 Tuir](#), non è sufficiente che il costo o la spesa siano conseguenti in senso generico all'esercizio dell'attività di impresa, ma è necessaria una loro **correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili** (cfr., [Cassazione, sentenza 4041/2015](#)).

Ciò posto, i giudici di Piazza Cavour hanno affermato che il **giudizio sulla legittimità** dell'accertamento, una volta che questo sia stato compiuto, **non può essere influenzato** dalle istruzioni contenute nei **documenti di prassi** dell'Agenzia delle Entrate, in quanto esse **operano nei confronti dei verificatori** in fase accertativa.

Al contrario, possono essere **applicate le norme** contenute nel **D.P.R. 441/1997**, che pone, in favore dell'Erario, **presunzioni legali** annoverabili fra quelle miste, le quali consentono la **dimostrazione contraria** da parte del contribuente unicamente entro i **limiti di oggetto e di mezzi di prova** prefigurati e stabiliti ad evidenti fini antielusivi.

Con riferimento, invece, alle  **differenze inventariali**, la Corte di Cassazione ha affermato *tout court* che tali **presunzioni** non richiedono il riscontro di una **differenza significativa** in rapporto al **volume d'affari** o alla **consistenza media del magazzino**, atteso che *“nessuna norma di legge pone una soglia minima per l'esercizio del potere dell'Ufficio di accertare una pretesa fiscale maggiore di quella dichiarata”*.

Conseguentemente deve ritenersi che **anche differenze inventariali minime legittimano l'accertamento** e ciò indipendentemente dal volume d'affari o dalla consistenza media del magazzino.

Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha **accolto il ricorso** per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate e **cassato** la sentenza impugnata **con rinvio** alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione.



Seminario di specializzazione

## I PRINCIPALI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO

Scopri le sedi in programmazione >

## BILANCIO

---

### ***La valutazione delle poste monetarie in valuta***

di **Federica Furlani**

Un'operazione in **valuta estera** è una qualunque operazione di acquisto/vendita di beni o servizi, di ricevimento o erogazione di un finanziamento, di acquisto di un bene strumentale, etc. effettuata in una **valuta diversa dall'euro**.

Le operazioni in valuta vanno rilevate inizialmente sulla base del cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta, ovvero in base al **tasso di cambio a pronti** (rapporto tra euro e valuta estera) **alla data dell'operazione**.

L'oscillazione dei tassi che fisiologicamente si verifica tra il momento in cui un'operazione in valuta estera è effettuata e il momento della sua regolazione finanziaria (incasso o pagamento), genera **utili o perdite su cambio realizzati**.

Per quelle poste derivanti da operazioni in valuta che sono invece **ancora in essere alla data di chiusura del bilancio**, non essendo state regolate, sorge un problema di valutazione che farà eventualmente emergere **utile o perdite su cambi "non realizzati"**.

L'[articolo 2426, n. 8-bis, cod. civ.](#) prevede un trattamento differenziato a seconda che si tratti di:

- **poste monetarie**, ovvero attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili (crediti e debiti, disponibilità liquide, ratei attivi e passivi, titoli di debito, fondi per rischi ed oneri);
- e **poste non monetarie**, ovvero attività e passività che non comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili (immobilizzazioni materiali e immateriali, partecipazioni, rimanenze, risconti).

Le poste monetarie in valuta sono convertite in bilancio al **tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio**, e i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico dell'esercizio nella voce C17-bis "*utili e perdite su cambi*", e rappresentano **utile o perdite su cambi non realizzati**.

L'OIC 26 precisa che, sotto il profilo procedurale, in sede di redazione del bilancio si applica prima l'ordinario **criterio valutativo della posta espressa in valuta** previsto dal principio contabile di riferimento e poi si effettua la **conversione in euro** del risultato ottenuto.

Ciò significa, ad esempio, che ai crediti espressi in valuta estera si applica **prima il criterio valutativo previsto dall'OIC 15 "Crediti"** (minore tra **costo ammortizzato** e **presumibile valore di realizzo**) e poi il relativo risultato determinato in valuta è convertito al cambio di fine esercizio.

In sede di bilancio è inoltre necessario indicare separatamente la **componente valutativa**, che è iscritta nella pertinente voce di conto economico, da quella **di conversione**, che va imputa a conto economico nella voce C17-*bis*.

Alla luce del fatto che l'adeguamento al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio delle poste in valuta monetarie genera **utili o perdite su cambi non realizzati**, per evitare la distribuzione di utili non realizzati, il primo comma dell'[articolo 2426, n. 8-bis, cod. civ.](#) stabilisce che, una volta convertite le attività e le passività in valuta, *"l'eventuale utile netto è accantonato in apposita **riserva non distribuibile fino al realizzo**"*.

Tale disciplina si applica all'**utile netto** (saldo positivo tra utili e perdite non ancora realizzati) derivante dalla conversione di attività e passività monetarie in valuta al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio: esso concorre alla formazione del risultato d'esercizio per poi essere accantonato, **in sede di destinazione dell'utile d'esercizio**, in un'apposita riserva non distribuibile denominata **"Riserva utili su cambi"**.

Se il risultato netto dell'esercizio è inferiore all'utile netto non realizzato sulle poste in valuta, l'importo iscritto nella riserva **non distribuibile** è pari al risultato economico dell'esercizio: la quota di utile su cambi eccedente l'utile **non può pertanto essere accantonata**.

Dal punto di vista fiscale la valutazione delle poste in valuta estera a fine esercizio non assume alcuna rilevanza: rilevano **solo gli utili e le perdite realizzati** e non quelli derivanti dalla valutazione alla data di chiusura del bilancio, ai sensi dell'[articolo 110, comma 3, Tuir](#), che **non sono pertanto rispettivamente imponibili e deducibili**.

Di qui la necessità di effettuare **variazioni in aumento** (per le perdite non deducibili) o in diminuzione (per gli utili non imponibili) in sede di dichiarazione dei redditi, variazioni che generano delle  **differenze temporanee** tra risultato d'esercizio e reddito imponibile che comportano la necessità di rilevare la **fiscalità differita**, attiva o passiva, in sede di determinazione del carico fiscale a bilancio.



Convegno di aggiornamento

**UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI**

Scopri le sedi in programmazione >

## ADEMPIMENTI

---

### ***Sostitutiva sui finanziamenti: acconto dovuto entro il 30 aprile***

di **Marco Bomben**

Gli enti che effettuano **finanziamenti a medio e lungo termine** sono tenuti a versare nel 2017, a titolo di acconto, il **95% dell'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nell'esercizio precedente**. Il pagamento potrà essere effettuare in 2 rate: il **45%** dell'acconto entro il **30 aprile 2017** e il restante **55% entro il 31 ottobre 2017**.

È questo il chiarimento reso dalla [risoluzione 50/E](#) di ieri dell'Agenzia delle Entrate.

Come noto, il D.L. 193/2016 ([articolo 7-quater, commi da 33 a 35](#)) ha recentemente modificato la disciplina dell'**imposta sostitutiva** – da versare in luogo delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative – sui finanziamenti a medio e lungo termine, **semplificando** le modalità di **presentazione** della dichiarazione e di **liquidazione** dell'imposta.

In vigore della **precedente disciplina**, i soggetti solari erano tenuti a presentare, **entro il 30 settembre** e in duplice esemplare cartaceo, la **dichiarazione** dell'imposta sostitutiva per le operazioni effettuate nel I° semestre.

L'ufficio annotava l'imposta dovuta e restituiva una copia della dichiarazione all'ente, il quale, **entro i 30 giorni** successivi era tenuto a **versare contestualmente**:

- **l'imposta sostitutiva** dovuta sulle operazioni del **I° semestre**;
- **il 90%** dell'imposta di cui al punto precedente a titolo di **acconto per il II° semestre**.

A seguito delle citate modifiche normative, invece, è stato **abrogato l'obbligo di presentazione delle 2 dichiarazioni cartacee** a partire dalle operazioni poste in essere nell'esercizio successivo al **31/12/2016**.

Contestualmente, il D.L. 193/2016 ha previsto la presentazione – **entro 4 mesi** dalla chiusura dell'esercizio – di **un'unica dichiarazione telematica** in relazione alle operazioni effettuate **nell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2017**.

In applicazione delle nuove disposizioni, quindi, la **dichiarazione telematica** per le operazioni effettuate nel 2017 dai soggetti solari verrà presentata "soltanto" **entro il 30 aprile 2018**. Sorgeva, pertanto, il dubbio circa l'obbligo di **procedere al versamento degli acconti**, nell'anno in corso, in assenza di presentazione della dichiarazione telematica.

Sul problema è intervenuta la risoluzione in commento, nella quale, l'Agenzia delle Entrate ha utilmente rilevato che, in base al tenore letterale dell'[articolo 7-quater, comma 33](#), **“l'obbligo di versamento dell'acconto disposto dal legislatore, prescinde dalla presentazione della dichiarazione telematica”**.

Di conseguenza, i **soggetti solari** che effettuano finanziamenti a medio e lungo termine dovranno comunque procedere al **versamento dell'acconto** relativo alle operazioni 2017 nella misura del **95%** dell'imposta sostitutiva dovuta sul totale delle operazioni effettuate **nel I° e nel II° semestre del 2016**.

Il pagamento dovrà avvenire in **2 rate** così suddivise:

- il **45%** entro il **30 aprile 2017**,
- il **55%** entro il **31 ottobre 2017**,

utilizzando il **codice tributo 1545**.

Peraltro, con provvedimento di ieri, l'Agenzia ha previsto che il **versamento degli acconti 2017** può essere effettuato:

- mediante **modello F24**;
- tramite **modello F23**.

Dal **1° gennaio 2018**, invece, i versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con **modello F24**.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**



## DICHIARAZIONI

---

### ***Le deducibilità dell'assegno periodico corrisposto al coniuge***

di Luca Mambrin

L'[articolo 10 comma 1 lettera c\) del Tuir](#) prevede che siano **deducibili** dal reddito complessivo i **versamenti periodici effettuati al coniuge**, anche se residente all'estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Da un punto di vista **fiscale** l'assegno di mantenimento al coniuge rappresenta:

- un **onere deducibile** per il soggetto che lo eroga; da indicare tra gli oneri deducibili nel **rigo E22** del modello 730/2017 (o in caso di presentazione del modello Redditi Pf, nel rigo **RP22**);
- un **reddito assimilato a quello di lavoro dipendente** per il coniuge che lo percepisce; da dichiarare nella sezione II del **quadro C** del modello 730/2017 (ai rigi C6-C8) o nella sezione II del quadro RC del modello Redditi Pf.

Sono esclusi invece gli eventuali **assegni erogati per il mantenimento dei figli**: se la somma indicata nel provvedimento dell'autorità giudiziaria è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinato al mantenimento di questi ultimi il **50%** del totale erogato, **indipendentemente dal numero dei figli**. Tale importo, inoltre, non costituisce un onere deducibile per il genitore che lo corrisponde.

Da un punto di vista fiscale, pertanto, la quota dell'assegno destinata ai figli:

- rappresenta un **onere indeducibile** per il soggetto che la eroga;
- **non costituisce reddito** per il figlio (o il coniuge) che la percepisce.

Molti sono stati nel corso degli anni i **chiarimenti di prassi** forniti dall'Agenzia delle Entrate:

- nella [circolare AdE 50/E/2002](#) è stato chiarito che **non sono deducibili** le somme corrisposte **in unica soluzione al coniuge separato o divorziato**; non possono essere considerati oneri deducibili nemmeno le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell'assegno di mantenimento, nel caso in cui l'altro coniuge abbia comunque rinunciato all'assegno di mantenimento;
- nella [risoluzione AdE 448/E/2008](#) è stato puntualizzato che le **maggiori somme** corrisposte al coniuge a titolo di **adeguamento Istat** sono **deducibili** solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico



dell'assegno dovuto; resta quindi esclusa la possibilità di dedurre gli assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento;

- nella [risoluzione AdE 157/E/2009](#) viene invece precisato che gli **assegni alimentari periodici** corrisposti dal contribuente all'ex coniuge, tramite **trattenute sulle rate di pensione**, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in **compensazione di un credito** vantato nei confronti dell'ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore;
- nella [risoluzione AdE 153/E/2009](#) viene specificato che non è deducibile l'assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria nella forma **dell'una tantum**, anche se il relativo pagamento avviene in **maniera rateizzata**. In tal caso la **rateizzazione** del pagamento costituisce solo una **diversa modalità di liquidazione** dell'importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo;
- nella [circolare AdE 17/E/2015](#) l'Agenzia ha invece chiarito che è deducibile anche il c.d. "**contributo casa**", ovvero le somme corrisposte per il **pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali** dell'alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del "contributo casa", se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, può essere determinato *per relationem* qualora il provvedimento preveda, ad esempio, **l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali** relative all'immobile a disposizione dell'ex. Nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.

Per quanto riguarda infine la **documentazione necessaria** per beneficiare della deduzione in esame è necessario conservare:

- la **sentenza di separazione o divorzio** per prendere visione della somma riportata sull'atto e, se previsto, la rivalutazione di tale importo;
- i **bonifici ovvero le ricevute rilasciate** dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente **versati nel 2016**.

Nel caso in cui l'assegno sia corrisposto mediante il **pagamento dei canoni di locazione o delle spese condominiali** è necessario conservare il **contratto d'affitto** e la documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali, nonché la documentazione comprovante **l'avvenuto versamento**.

Convegno di aggiornamento

**IL MODELLO UNICO DELLE PERSONE FISICHE E LA  
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## DIRITTO SOCIETARIO

### ***Delibera assembleare di aumento del capitale sociale nelle S.r.l.***

di Dottryna



Per procedere all'aumento del capitale di una S.r.l. è necessario che la maggioranza dei soci manifesti il consenso in sede assembleare.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione *Societario*, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta nel dettaglio le condizioni e le modalità con le quali deve avvenire l'aumento del capitale sociale, nonché il contenuto del verbale di approvazione.

Il **capitale sociale** indicato nell'atto costitutivo della S.r.l. può essere aumentato sia con **l'apporto di nuovi conferimenti** da parte dei soci o dei terzi (aumento di capitale a pagamento) che mediante **l'imputazione a capitale delle riserve** e degli altri fondi di patrimonio netto disponibili (aumento gratuito).

Ai sensi dell'[articolo 2479, comma 2, n. 4, cod. civ.](#), la **decisione di aumentare il capitale sociale** è di **competenza dell'assemblea dei soci**, la quale delibera con il voto favorevole di **almeno il 50%** del capitale sociale, salvo una diversa maggioranza prevista dall'atto costitutivo.

Relativamente alle modalità con le quali i soci possono manifestare la propria volontà si ricorda che **non è ammesso** il ricorso ai metodi della **consultazione scritta** o del **consenso dato per iscritto**. La decisione dell'assemblea dei soci deve, inoltre, risultare da **verbale redatto da un notaio**: si seguono, infatti, le disposizioni generali previste per le **modificazioni dell'atto costitutivo**.

Ai sensi dell'[articolo 2481 del cod. civ.](#) l'aumento di capitale sociale non può essere attuato *"fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati interamente eseguiti"*.

Di conseguenza, l'assemblea dei soci può comunque **deliberare l'aumento del capitale sociale anche se i conferimenti non sono stati interamente eseguiti**, ma **l'efficacia di tale decisione** resta subordinata all'**effettivo versamento** della quota residua: in altre parole, la decisione potrà essere eseguita solo quando sono stati effettuati tutti i versamenti.

Appare utile sottolineare che la violazione della previsione di cui al citato [articolo 2481 cod. civ.](#) **non comporta l'invalidità della delibera**, ma fa scattare la **responsabilità** degli amministratori per violazione di un loro specifico dovere.

Infine, con riferimento al contenuto del **verbale dell'assemblea** dei soci che delibera l'aumento di capitale, l'[articolo 2481-bis cod. civ.](#) prevede si debba indicare:

- l'eventuale **sopraprezzo**;
- le **modalità ed i termini** entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione (si ricorda che il termine non può essere comunque inferiore a trenta giorni dalla comunicazione ai soci);
- la **sorte delle quote inoplate** (questa previsione è consigliata, pur se non imposta dalla legge);
- l'**espressa previsione di aumento "scindibile"** di capitale sociale: se, infatti, il capitale non è interamente sottoscritto, sarà possibile aumentare il capitale di **un importo pari alle sole sottoscrizioni raccolte** soltanto se la deliberazione assembleare lo abbia consentito;
- la possibilità di procedere all'aumento di capitale mediante **conferimenti di beni in natura, crediti o prestazioni di opere e servizi**, se l'atto costitutivo non lo prevede. In tal caso è richiesto il voto unanime dei soci ([Comitato Triveneto dei notai, Massima I.G.16 del 09/04](#)).

**Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:**

- [la delibera assembleare dell'aumento a pagamento](#);
- [la comunicazione ai soci e l'offerta in opzione](#);
- [l'aumento di capitale gratuito](#);
- [le comunicazioni da effettuare al Registro delle imprese](#);
- [le modalità di redazione del verbale di assemblea dei soci \(con un facsimile da poter utilizzare\)](#).



La soluzione ai tuoi casi,  
**sempre a portata di mano.**

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di **Andrea Valiotto**

#### **Il grande racconto dei viaggi d'esplorazione, di conquista e d'avventura**



Attilio Brilli

Il Mulino

Prezzo – 48,00

Pagine – 564

Migrazioni, invasioni, esodi, anabasi, deportazioni: la storia dei popoli è segnata dal procedere collettivo dei viaggi. Al di là di questi cataclismi umani, sono singoli personaggi ad assumersi il compito di andare oltre l'orizzonte conosciuto. Nell'interminabile percorso terrestre di Marco Polo verso il Catai, in quello marittimo di Cristoforo Colombo che s'imbatte nel continente imprevisto, nelle peregrinazioni dei mercanti avventurieri veneziani, genovesi, fiorentini ritroviamo una stessa visionaria temerarietà. Ma proprio le loro vicende valgono a ricordarci che spirito ardimentoso di avventura e volontà di dominio nell'Europa dei potentati sono inscindibili. A Oriente come a Occidente con l'apertura delle grandi rotte oceaniche il viaggio d'esplorazione si fa subito viaggio di conquista, fatto di avidità e conoscenza, scoperta e sfruttamento, richiamo dell'ignoto e brama di ricchezze. E oggi? Oggi che i viaggi non offrono più i loro tesori, ripercorrere quelle avventure significa attingere alla formidabile risorsa dell'immaginario e, in compagnia di navigatori, pirati, cannibali, eruditi, sultani, gioiellieri e gesuiti, appassionarsi a inedite trame narrative, consapevoli delle irriducibili contraddizioni di quella eredità in divenire che chiamiamo civiltà.

## Mitologie economiche



Éloi Laurent

Neri Pozza

Prezzo – 14,50

Pagine – 240

«L'economia è diventata la grammatica della politica. Col suo uso e le sue regole condiziona il linguaggio, la parola pubblica, il cui libero arbitrio si limita ormai alla scelta del vocabolario, della retorica e dell'intonazione». Da questa oggettiva constatazione dello stato di cose presenti muove la riflessione contenuta in questo libro, che ha di mira un obiettivo determinato: mostrare come la grammatica economica non sia affatto una scienza o un'arte, ma piuttosto una mitologia, un credere comune in un insieme di rappresentazioni giudicate degne di fede. Come ogni religione e culto della fatalità, l'analisi economica mette oggi infatti in scena un universo angoscioso, fatto di vincoli, di costrizioni, di rifiuti, di punizioni, di rinunce e di frustrazioni. Risponde «non si può» quando i cittadini dicono «noi vogliamo». Riduce i progetti, le ambizioni e i sogni a questioni falsamente importanti: «quanto costa?», «quanto rende?». Segna la fine delle alternative e avvelena, infine, lo spirito democratico, poiché chi ha poteri di governo si sente obbligato a invocare le mitologie economiche per rafforzare la propria autorità e credibilità. Analizzando e decostruendo tre discorsi oggi dominanti che si servono di miti economici per renderci miopi rispetto alle vere sfide del nostro tempo – il neoliberismo in fase terminale, la social-xenofobia emergente e l'ecoscetticismo irriducibile – Éloi Laurent dimostra come l'economia sia una modernità superata che «pretende di essere una spinta permanente al cambiamento e alla riforma» e, invece, «racchiude gli individui e i gruppi nel mondo così com'è, screditando le dissidenze e soffocando i pensieri nuovi». Titolo:

**Sono un ottimista globale**

Bill Gates  
**Sono un ottimista globale**  
Conversazione con Massimo Franco



Bill Gates

Il Saggiatore

Prezzo – 8,00

Pagine – 94

Ottimista globale, utopista impaziente, riluttante imperatore contemporaneo – per censo e per influenza –, Bill Gates dedica ormai da anni le sue risorse, economiche e intellettuali, a cercare di risolvere i problemi del mondo. Il padre di Microsoft Corporation si racconta in questa conversazione con Massimo Franco, ripercorrendo le tappe significative della sua vita e tratteggiando la sua filosofia di intellettuale organico della globalizzazione. Gates è il figlio naturale di quella Silicon Valley estesa fino a Seattle, vera costola della nostra modernità e della ricchezza americana: una realtà che ostenta una posa minimalista ma che è in grado di forgiare lo stile di vita, i modelli di lavoro e il modo di pensare di miliardi di persone. Durante la lunga intervista Bill Gates non smette mai di dondolarsi sulla sedia in velluto del Four Seasons di Parigi: è il suo modo personalissimo di concentrarsi, da quando era bambino. E con la sua voce nasale, quasi metallica, analizza le sfide dirimenti dei prossimi anni: dalle migrazioni alle crisi finanziarie, dalle guerre alle grandi emergenze umanitarie. Delinea le ragioni profonde delle sue numerose imprese, come la creazione della Bill & Melinda Gates Foundation e poi del Global Fund, una rete di miliardari mossi dalla determinazione a migliorare le sorti delle zone più svantaggiate del pianeta. Con le loro generose e a volte anche controverse iniziative vantano di aver salvato venti milioni di vite in quindici anni, scongiurando centinaia di migliaia di nuove infezioni e coinvolgendo governi e istituzioni sovranazionali. *Sono un ottimista globale* tocca questioni di assoluta rilevanza. Affronta problemi ineludibili. Interpreta i segni della contemporaneità e tenta di delineare le sfide strategiche dell'Occidente attraverso le riflessioni di uno dei personaggi più influenti del nostro tempo: un visionario dell'era digitale e un fuoriclasse del software che, con sforzi anche economici straordinari, sta provando a riprogrammare il destino del mondo.

**La fioraia di Deauville e altri racconti**





Georges Simenon

Adelphi

Prezzo – 10,00

Pagine – 161

### Morire il 25 aprile



Federico Bertoni

Sperling & Kupfer

Prezzo – 19,00

Pagine – 336

Julien non aveva quella paura che avevano in tanti: non aveva paura di morire, nemmeno adesso, nemmeno quando aveva la vittoria tra le mani. Lo disse anche in seguito, tante volte, quando tutto fu diverso e l'Italia non diventò quel Paese migliore che avevano sognato: disse che lui era rimasto lassù: che lui doveva rimanere lassù. Perché non c'era un dopo, non c'era un futuro, e in quel momento capì che tutto era finito. Avevano vinto. «In che rapporto stanno il passato e l'avvenire? A prima vista,... questo romanzo sembra rispondere che chi non ha memoria, non ha futuro. Il protagonista indaga su un episodio della Resistenza che coinvolge la sua famiglia e un amico appena defunto, molto più anziano di lui. Nel frattempo, mentre

ricerca quell'antica verità, s'interroga sui tempi che gli si schiudono dinnanzi, i primi anni Zero del nuovo millennio. Lo smarrimento della memoria sembra andare di pari passo con l'incapacità di comprendere il da farsi. Mettere ordine nella vita di un altro, un padre putativo, sembra il requisito per orientarsi nella propria. In realtà, via via che procede, la vicenda rovescia l'assunto iniziale, ed è chiarendosi cosa chiedere al domani, che il protagonista ottiene una risposta dal passato. Trovando il modo di tenere insieme, in un gesto simbolico e grottesco, entrambe le dimensioni del tempo. In quel momento, giunti all'ultima pagina, ci accorgiamo che ormai tutti gli episodi narrati sono alle nostre spalle, e che si pone anche per noi lettori il problema di metterli in prospettiva, guardando in avanti. Chi non ha futuro, non ha memoria.» Wu Ming 2.